

N. 47416/2008 R.G.

SENT. N° 3433/11
REP. N° 2767/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII , nella persona della Dott.ssa
Lorenza Zuffada, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da:

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] come da delega apposta a margine
dell'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio in Milano via [REDACTED]
ha eletto domicilio;

- Attore

contro

[REDACTED] (1)

C.F. [REDACTED]

In persona dell'amministratore rag. [REDACTED], rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED], in forza di procura apposta a margine del ricorso per
emissione del decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio
Avv. [REDACTED];

- Convenuto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12180/2008 r.g.n. 15527/2008.

Conclusioni: come precisate all'udienza del 19.11.2010 e di seguito allegate.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 24.06.2008 il sig. [REDACTED], proprietario di un'unità immobiliare facente parte del Condominio [REDACTED], ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12180/08 in quanto emesso per spese approvate con delibere ritenute nulle, all'uopo impugnava le stesse chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità per mancato ricevimento dell'avviso di convocazione.

Si costituiva il Condominio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande perché infondate in fatto e diritto e nel merito, accertata la decadenza relativamente alle proposte impugnazioni, dichiarare la sussistenza dei necessari presupposti per l'emissione del decreto con conferma dello stesso.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sesto comma, il Giudice ritenuta la causa di natura documentale rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19.11.2010 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche.

Vanno valutate preliminarmente le domande relative alla nullità delle delibere assunte dalle assemblee del 1.2.2008 e quelle degli anni 2005 e 2006 come formulate dall'opponente, sul punto dato atto che il 6° comma dell'art. 1136 c.c. prevede che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, sancendo il diritto di ogni condomino a intervenire all'assemblea, va precisato che, in adesione all'arresto più recente dei giudici di legittimità, la violazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea nei confronti del singolo condominio determina non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, sicché questa andrebbe impugnata dai condomini assenti o dissenzienti nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c..

Termine non rispettato dall'opponente, pertanto la dedotta mancata convocazione, comportando l'eventuale annullabilità, non inficiava la immediata esecutività delle delibere, in base alle quali è stato legittimamente emesso il decreto e non può essere invocata nel presente giudizio di opposizione (Cass. S. U. n. 4806/2005 e Cass. civ. n. 17014/2010).

Per quanto sopra l'opposizione viene rigettata e il decreto ingiuntivo n. 12180/2008 confermato.

I principi sopra esposti portano all'assorbimento delle ulteriori domande così come formulate.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, stante il mancato deposito di nota in via equitativa, come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. . 12180/2008 r.g.n. 15527/2008.
- 2) Condanna il sig. [REDACTED] alla rifusione in favore del Condominio [REDACTED] delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.498,00 (di cui € 1.200,00 per onorari, € 1.098,00 per diritti ed € 200,00 per spese), oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 10 marzo 2011.

Il Giudice
(Dott.ssa Lorenza Zuffada)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE X USO
UFFICIO
MILANO, li 14 MAR. 2011
IL CANCELLIERE

